

## **STATUTO**

**AGGIORNATO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS 36/2021**

**E SS.MM.II.**

**Approvato nell'assemblea dei soci del 24 giugno 2024**

### ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "Easy Runner A.S.D.", d'ora innanzi qui denominata l'Associazione.

1.2 L'Associazione ha sede a Mercato Saraceno in Via Pertini.

1.3 La variazione della sede legale all'interno dello stesso Comune non costituisce variazione del presente statuto.

### ART. 2 - COSTITUZIONE E AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ

2.1 L'Associazione riunisce tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per favorire la pratica sportiva e lo sviluppo, ivi compresa l'attività didattica, di attività sportive dilettantistiche, con particolare riguardo all'atletica leggera ed al podismo, nel territorio di Mercato Saraceno al fine di favorire il miglioramento della qualità della vita dei suoi residenti.

2.2 L'Associazione persegue i suoi scopi senza finalità di lucro e i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell'elettività nelle cariche amministrative, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2.3 L'Associazione può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio: l'organizzazione diretta, o in collaborazione con altri soggetti, di eventi sportivi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale; l'edizione e la pubblicazione di testi o materiali divulgativi finalizzati alla conoscenza e alla diffusione della pratica sportiva; lo sviluppo di siti internet o altre forme di promozione.

2.4 L'Associazione aderisce ed è affiliata alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL, nell'ambito del Comitato Olimpico Nazionale (CONI), di cui accetta lo statuto e i regolamenti.

L'affiliazione a soggetti diversi, come Enti di promozione sportiva, purché riconosciuti dal CONI, è deliberata dal Consiglio direttivo e non costituisce modifica statutaria.

2.5 L'Associazione aderisce al Coordinamento del volontariato del Comune di Mercato Saraceno e, più in generale, collabora con gli altri soggetti del volontariato e istituzionali nell'ambito delle proprie finalità.

## ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

### 3.1: Scopo e finalità

- a) L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
- b) Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
- c) L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
- d) L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b) del D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del podismo e atletica leggera e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
- e) Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica e la formazione per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
- f) Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
  - attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;

- la gestione di impianti sportivi, di centri benessere o fisioterapici;
  - la vendita di articoli sportivi;
  - la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
- g) L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
- h) L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
- i) L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 39/2021.

### 3.2 L'Associazione si prefigge, in particolare:

- a) favorire e sviluppare la pratica sportiva, in particolare dell'atletica leggera e del podismo;
- b) organizzare attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- c) svolgere fattiva opera per valorizzare il territorio mercatese e le località di riferimento, proponendo alle Amministrazioni competenti iniziative finalizzate, anche attraverso eventi sportivi, a tutelare e valorizzare le peculiarità naturali nonché il patrimonio storico e ambientale;
- d) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative di vario genere e pubblicazioni finalizzate a valorizzare il territorio e migliorare la qualità della vita dei residenti, nonché delle persone che vi soggiornano in alcuni periodi dell'anno;

- e) sviluppare l'ospitalità e la conoscenza globale del territorio;
- f) stimolare relazioni positive fra le persone;
- g) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione delle località, dell'accoglienza, della solidarietà e dell'inclusione sociale;
- h) stimolare azioni concrete di valorizzazione del territorio, mantenimento e sviluppo di servizi e progetti e collaborare con le Amministrazioni pubbliche e/o con altro soggetti privati o del volontariato per la realizzazione di tali attività.

#### ART. 4 - SOCI

4.1 Il numero degli aderenti è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono altresì essere soci le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico (Associazioni), nonché persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'Associazione.

4.2 I Soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) Soci Ordinari;
- b) Soci Sostenitori;
- c) Soci Onorari.

4.3 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti coloro che sono interessati all'attività dell'Associazione.

4.4 Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

4.5 Sono Soci Onorari coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

#### ART. 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

5.1 I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

5.2 Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell'assemblea, hanno gli stessi diritti e stessi doveri.

In particolare la qualifica di socio dà diritto:

- a) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- b) ad essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione;
- c) a ricevere la tessera dell'Associazione;
- d) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/e organizzate dell'Associazione.

5.3 I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi dell'Associazione;
- b) versare nei termini la quota associativa all'Associazione;
- c) non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione, mantenendo sempre un comportamento compatibile con gli scopi e le finalità dell'Associazione.

#### ART. 6 - AMMISSIONE ALLA QUALIFICA DI SOCIO

6.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

6.2 In caso di domande di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

6.3 Sulle domande di ammissione a Socio si pronuncia il Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea dei soci.

6.4 La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

6.5 Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

6.6 La quota associativa e gli eventuali contributi supplementari sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### ART. 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

7.1 La qualità di Socio si perde per dimissioni o recesso, per esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte.

7.2 L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni di legge del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

7.3 Le deliberazioni in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e devono essere motivate. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale e degli eventuali contributi supplementari versati.

7.4 Il mancato pagamento della quota associativa e/o degli eventuali contributi supplementari entro sei mesi dalla data prevista per il suo versamento, comporta l'automatica decadenza del Socio senza necessità di alcuna formalità.

## ART. 8 - ORGANI

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Presidente onorario.

## ART. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

9.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, secondo il concetto di sovranità dell'Assemblea dei Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata, con eleggibilità libera degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

9.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali. All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

9.3 All'Assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli ordinari e sostenitori debbono essere in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea). Sono consentite due deleghe, da rilasciarsi in forma scritta ad altro Socio.

9.4 L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

9.5 Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario dell'Associazione.

9.6 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene convocata dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce l'ordine del giorno, la data e l'orario, con avviso portato a conoscenza dei Soci almeno quindici giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione delle Assemblee - sia ordinaria sia straordinaria - può essere consegnata a mano o a mezzo posta. L'avviso può altresì essere inoltrato tramite posta elettronica o sms. La spedizione può essere sostituita dall'affissione con modalità idonee a portarli a conoscenza dei Soci, esempio in pubblica bacheca presso i locali della sede sociale.

9.7 è riconosciuto il diritto di voto a tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento del contributo associativo annuale. Alle assemblee sono convocati anche gli associati minorenni che vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio del minore.

9.8 L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

9.9 L'Assemblea - sia ordinaria che straordinaria - delibera a maggioranza semplice dei Soci presenti o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione, salvo per le modifiche statutarie per le quali occorrerà il voto favorevole di almeno due terzi degli associati e sullo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

9.10 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della

richiesta. L'Assemblea per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

9.11 L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea Straordinaria:

- a) elezione del Consiglio Direttivo;
- b) approvazione dei programmi delle attività da svolgere;
- a) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- b) approvazione di eventuali Regolamenti;
- c) ratifiche dei provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo.

9.12 L'Assemblea straordinaria, di norma, è convocata per deliberare sulle modifiche del presente Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

9.13 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale o nel sito internet dell'Associazione.

9.14 La partecipazione alle assemblee è prevista anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite di volta in volta dal Presidente nella comunicazione di convocazione.

#### ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 L'Assemblea, dopo aver fissato il numero, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo.

10.2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore a cinque e non superiore a nove unità, ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

10.3 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario

10.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei Componenti.



10.5 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo, il quale provvede alla sostituzione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

10.6 In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue:

i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più Soci da utilizzare per la sostituzione sarà indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto e il Presidente dovrà, entro due mesi dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

10.7 Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dalla predetta Assemblea, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

10.8 Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, ovvero, in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, quando siano presenti tutti i componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

10.9 Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione e in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea:

- a) gestire il patrimonio sociale;
- b) formare un conto di previsione col relativo programma d'attuazione;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- d) redigere il rendiconto economico-finanziario e la relazione sull'attività svolta;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- f) stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

j) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

10.10 Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione che possono partecipare senza diritto a voto.

10.11 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale o sul sito internet dell'Associazione.

10.12 È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

#### ART. 11 - IL PRESIDENTE

11.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto ovvero in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

11.2 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.

11.3 In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

11.4 In caso di impedimento definitivo o dimissioni, il Presidente è dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo ed il Vice Presidente deve convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo affinché provveda all'elezione di un nuovo Presidente.

11.5 Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, ha la responsabilità della sua Amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile dell'Associazione.

11.6 Il Presidente coordina l'attività dell'Associazione, assume iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione e, in casi di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

#### ART. 12 - IL SEGRETARIO

12.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.

12.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni.

12.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

12.4 Il Segretario provvede agli incassi e ai pagamenti, nei limiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo e provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla stesura definitiva.

#### ART. 13 - IL PRESIDENTE ONORARIO

13.1 Il Presidente Onorario può essere nominato nell'ambito dei Soci (ordinari od onorari) dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività coerenti con l'oggetto sociale dell'Associazione ovvero svolte a favore della stessa.

13.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

#### ART. 14 - ENTRATE E SPESE

14.1 Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento e allo svolgimento della propria attività sono:

- a) quote e contributi dei Soci;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi e progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sportiva e sociale.

14.2 Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

14.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell'Associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

#### Art. 15 – LAVORATORI E VOLONTARI

15.1 L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

15.2 Tutte le cariche dell'Associazione sono svolte a titolo gratuito.

15.3 L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro subordinato o autonomo, applicando il trattamento economico e normativo previsto dal D.Lgs. 36/2021 e dalle normative vigenti, secondo il principio di pari dignità e opportunità.

15.4 Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

15.5 Le decisioni inerenti l'eventuale impiego nonché la direzione del personale dipendente, dei professionisti e dei collaboratori di cui si avvale l'Associazione nonché il coordinamento dei volontari rientrano fra le competenze del Consiglio Direttivo. Tutte le decisioni assunte in merito quanto previsto dal presente articolo sono deliberate e verbalizzate dal Consiglio Direttivo.

#### ART. 16 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

16.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

16.2 Il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci, contestualmente all'approvazione del bilancio.

16.3 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia.

16.4 Il rendiconto approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, sarà disponibile per la visione presso la sede dell'Associazione.

#### ART. 17 - SCIOGLIMENTO

17.1 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto. Se per tre convocazioni consecutive, da farsi in giorni differenti nell'arco di 30 giorni, non si raggiunge tale maggioranza o, comunque, una maggioranza qualificata di soci, decidono lo scioglimento i Soci intervenuti alla terza Assemblea con la maggioranza assoluta dei voti personali o a mezzo delega.

17.2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

17.3 L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe finalità sportive e, comunque, a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ART. 18 - NORME FINALI

18.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.